

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI “SANGIORGESI”

S T A T U T O *« San Giorgio e i suoi Comuni »*

L'Associazione è una aggregazione volontaria di Comuni senza scopi di lucro

ART.1 **Scopo e Sede**

Possono aderire all'associazione i Comuni, sia italiani che esteri, che si richiamano a San Giorgio nel nome o che lo abbiano come Santo Patrono o che si ispirano al Santo, nonché le associazioni culturali aventi le medesime caratteristiche.

Essa ha sede in San Giorgio di Mantova alla Via Volta n° 4 con Cod Fisc.

Lo scopo dell'associazione è finalizzato a favorire la comunicazione e il confronto reciproco e ad incrementare i rapporti, gli incontri e gli scambi culturali tra i comuni "sangiorgesi", a favorirne o esaltarne la vocazione turistica nonché ad indire manifestazioni ed iniziative varie che valgano a celebrare il Santo Patrono San Giorgio.

L'associazione può aderire ad altri organismi internazionali, avente medesimi scopi, mediante deliberazione dell'Assemblea Generale.

ART.2 **Iscrizione, recesso, decadenza**

L'iscrizione all'associazione avviene mediante istanza indirizzata al Presidente che la sottopone all'Assemblea Generale e si perfeziona con l'adozione di formale deliberazione dei rispettivi organi competenti che dichiarino l'accettazione del presente statuto.

L'iscrizione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso o decadenza.

Il recesso, deciso con formale deliberazione dell'organo competente, deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'associato che non ottempera agli obblighi statutari associativi, dopo un anno solare, decade della qualità di associato. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Generale, previa diffida con formale decisione portata a conoscenza del Comune (o dell'Ente) interessato. In tal caso le contribuzioni eventualmente versate resteranno acquisite al patrimonio dell'Associazione.

Il Comune (o l'Ente) che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto dalla qualità di associato, decade automaticamente dalla carica eventualmente ricoperta negli organi dell'associazione.

ART. 3 **Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale
- Il Presidente
- Il Segretario
- Un revisore dei conti

ART.4 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati e dai legali rappresentanti degli eventuali altri enti associati; Componente di diritto è il sig. Gianni Baracchi quale socio promotore è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Nella prima convocazione è presieduta da un Presidente eletto nell'Assemblea.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno nel mese di aprile. Inoltre deve essere convocata quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un quarto dei componenti.

Con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno, di una convocazione già intervenuta.

La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare inviato e trasmesso via E-Mail e confermato via Fax ai Comuni almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto della metà.

Al termine della seduta il Consiglio redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dal quale debbono risultare le delibere assunte.

ART.5 Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- elegge il Presidente, il Segretario, ed il revisori dei conti;
- delibera su modifiche dello statuto dell'associazione;
- decide sul programma annuale di attività, approva il conto consuntivo dell'associazione e tutti i regolamenti;
- delibera in materia di amministrazione straordinaria;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annue obbligatorie.
- Delibera l'ammontare dei compensi spettanti al Presidente ed al Segretario.
- Gestisce le politiche dell'Associazione, le nomine e l'affidamento di incarichi.

ART.6 Sedute dell'Assemblea

La seduta dell'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. E' consentito farsi rappresentare mediante delega da altro associato o dal Presidente ma nessuno potrà accettare e gestire più di due deleghe.

L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 7

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta in ogni rapporto. Presiede l'Assemblea Generale. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In caso di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di straordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla conoscenza dei soci senza ritardo ed alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione.

Il Presidente nomina tra i membri dell'Assemblea un vice Presidente con funzioni vicarie.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente può delegare le sue funzioni al vice Presidente.

In caso di dimissioni o recesso, le funzioni di Presidente sono assunte dal vice Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro sei mesi.

Per la nomina del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Generale.

ART. 8

Il Segretario

Il Segretario sovrintende al regolare funzionamento dell'associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate dai suoi organi assistendo il Presidente.

Partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale con funzioni di segretario e sottoscrive i relativi verbali insieme al Presidente.

ART. 9

Il Revisore dei conti

Come Revisore dei Conti sarà impiegato un socio dell'associazione nominato ogni due anni in contemporanea con il Presidente.

ART. 10

Modalità di attuazione delle iniziative

I membri dell'Associazione si impegnano ad utilizzare il metodo della concertazione permanente al fine di perseguire l'obiettivo di avviare relazioni atte alla realizzazione di incontri, scambi culturali, anche in rapporto alle singole tradizioni dei Comuni, al fine di attuare, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono e in altre occasioni, iniziative comuni nel rispetto delle tradizioni di ciascuno.

Ogni membro potrà avanzare proposte riguardanti iniziative comuni in ambito culturale e turistico facendone pervenire progetto scritto e dettagliato al Presidente dell'Associazione e dandone comunicazione agli altri soci mediante il sito Internet appositamente costituito.

Il Presidente previa valutazione delle condizioni per l'espletamento della manifestazione in relazione agli impegni già assunti e programmati provvederà a raccogliere le adesioni degli altri soci per coordinare le iniziative.

Le spese per la realizzazione dei singoli progetti saranno sostenute, di volta in volta dal Comune nel cui territorio si effettuerà l'iniziativa salvo le determinazioni della Assemblea circa eventuali contribuzioni da parte dell'Associazione.

ART. 11

Finanziamento e Patrimonio

Il finanziamento dell'Associazione è costituito:

- dalla quota annua obbligatoria stabilita dall'Assemblea Generale
- da contributi volontari e straordinari
- da sponsorizzazioni.

Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Comune si impegna, a provvedere al rimborso delle spese che i rappresentanti del Comune stesso sosterranno, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali di cui fanno parte.

Il patrimonio dell'Associazione, comunque formato e costituito, in caso di scioglimento della stessa, sarà restituito ai comuni associati con criteri di equità, non ultimo tenuto conto delle quote associative versate.

ART. 12

Esercizi finanziari e contabilità

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Il sistema contabile, che deve garantire l'individuazione del risultato di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

ART. 13

Modalità di comunicazione

Viene individuata la tecnologia Internet quale strumento prioritario per la comunicazione tra i soci e ciò tenendo conto delle sue caratteristiche di economicità, di modularità, di semplicità d'uso e di rapidità. I singoli soci si impegnano ad utilizzare con normalità tale strumento nei rapporti tra loro e con la presidenza. Si potrà comunque far ricorso anche ad altri e diversi strumenti e tecnologie per far fronte ad esigenze specifiche che vengano a manifestarsi sulla base di modalità che verranno concordate tra i partecipanti.

ART. 14

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale con la partecipazione della maggioranza dei soci e con la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Per essere valida la modifica statutaria deve essere esplicita nell'ordine del giorno inviato ai partecipanti l'Assemblea Generale.

ART. 15

Varie

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, in quanto applicabile, alle norme del codice civile.